

Contratto di Assicurazione Multirischio - Viaggio Singolo

ITA PROGRAMMA VIAGGI (versione WCI)

Convenzione n° ITBOTY10679_ITA001

Opzione Italia, Europa e Mondo

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®



Data ultimo aggiornamento: giugno 2021

<p>Chubb Assistance Per richiedere le prestazioni di Assistenza in viaggio o per le spese mediche in viaggio contatta:</p>	<p>☎: + 39 06 4211 5657 ☎: + 39 06 4818 960 (FAX) CENTRALE OPERATIVA Inter Partner Assistance S.A. (24 ore su 24, 365 giorni l'anno)</p>
<p>Chubb Claims Per tutti gli altri Sinistri, scarica il modulo per la denuncia dal sito https://ita.chubbtravelinsurance.com/Sinistri e invialo compilato a:</p>	<p>UFFICIO SINISTRI Chubb European Group SE c/o Inter Partner Assistance S.A. Casella Postale 20136, Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto (RM) ☎: + 39 06 4211 5657 ☎: + 39 06 4818 960 (FAX) (Lunedì-Venerdì 9:00-18:00, Sabato 9:00-13:00, escluso i festivi)</p>
<p>Chubb Customer Service Per maggiori informazioni sull'operatività della polizza contatta :</p>	<p>Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano ✉: programmi.ita@chubb.com ☎: + 39 06 4211 5657 ☎: + 39 06 4818 960 (FAX) (Lunedì – Venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, Sabato 9:00-13:00, escluso i festivi)</p>
<p>Per restituire il Certificato di Assicurazione firmato o per esercitare il diritto di recesso contatta:</p>	<p>Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano ✉: programmi.ita@chubb.com ☎: + 39 02 27095 581 (FAX)</p>
<p>Ufficio Reclami Per reclami sul contratto o sulla gestione dei Sinistri contatta:</p>	<p>Chubb European Group SE ✉: ufficio.reclami@chubb.com ☎: +39 02.27095.430 (FAX) o via posta ordinaria al seguente indirizzo: - Ufficio Reclami, Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano</p>

Consigli per i Viaggiatori

Suggerimenti utili

- E' sempre bene portare con sé in viaggio una copia della Polizza e del Certificato di Assicurazione quando si è in viaggio;
- In caso di smarrimento o furto, occorre fare reclamo scritto all'hotel, sporgere denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza locale entro le successive 24 ore e farsi rilasciare copia della denuncia;
- Occorre tenere gli oggetti preziosi al sicuro (per esempio in una cassetta di sicurezza); non lasciare gli oggetti preziosi incustoditi o alla vista di altre persone;
- Assicurarsi di avere il tempo sufficiente per raggiungere l'aeroporto, il parcheggio e passare il varco dei controlli di sicurezza. Occorre tenere conto di un possibile ritardo dovuto al traffico.

Vaccinazioni

Quando si viaggia all'Estero potrebbe essere necessario fare delle vaccinazioni aggiuntive. Prima di partire, occorre verificare cosa è necessario fare al seguente sito web www.viaggiasesicuri.it/sezioni-speciali/info-sanitarie/malattie-infettive-e-vaccinazioni.

TEAM - Tessera europea assicurazione malattia

Per viaggi in Europa (tutti i Paesi dell'UE compreso Islanda, Liechtenstein, Norvegia & Svizzera), occorre portare con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), in inglese EHIC (European Health Insurance Card). La TEAM permette, durante i soggiorni in uno dei Paesi aderenti, di beneficiare degli accordi di reciprocità e di recarsi in caso di necessità direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata e ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti dello Stato in cui ci si trova. **In caso di Sinistro - Spese mediche coperto dalla Polizza, qualora il costo del Sinistro sia stato ridotto a seguito dell'utilizzo della TEAM, non verrà applicata la Franchigia al rimborso delle spese mediche sostenute.**

Per ulteriori informazioni chiamare il numero verde: 800 030 070.

Oppure visitare il sito web: www.salute.gov.it.

Esonero della Franchigia

L'Assicuratore non applicherà la Franchigia al rimborso delle spese mediche sostenute per un Sinistro - Spese Mediche coperto dalla Polizza, il cui costo è stato ridotto dall'Assicurato,

- presentando la TEAM o
- usufruendo dei rapporti di reciprocità con l'Italia in ambito sanitario o
- utilizzando l'assicurazione privata presso la struttura sanitaria che ha avuto in cura l'Assicurato.

Cose da sapere prima di partire



La Polizza non copre i Sinistri avvenuti nei Paesi elencati al seguente sito web: www.viaggiasesicuri.it, consultabile prima di partire per controllare se vi sia un avvertimento che riguarda la destinazione.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione del cittadino informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri, ivi comprese quelle relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l'incolumità di coloro che intraprendono viaggi all'Estero, avvalendosi di fonti ritenute attendibili, per consentire scelte consapevoli e responsabili.



Dove siamo nel Mondo



Si tratta di un servizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che consente agli italiani che si recano temporaneamente all'Estero di segnalare - su base volontaria - i dati personali, al fine di pianificare con maggiore rapidità e precisione gli interventi di soccorso.

In tali circostanze di particolare gravità è evidente l'importanza di essere rintracciati con la massima tempestività consentita e - se necessario - soccorsi.

Per ulteriori informazioni chiama il numero: 06.49.11.15,

oppure visita il sito web: www.dovesiamonelmondo.it.

Indice

Parla con Chubb	1
Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA	6
Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	10
Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	10
Art. 2) Modalità di comunicazione della documentazione contrattuale	10
Art. 3) Criteri di Adesione	10
Art. 4) Pagamento del Premio	10
Art. 5) Durata della copertura	10
Art. 6) Diritto di recesso a favore dell'Assicurato	11
Art. 7) Altre assicurazioni	11
Art. 8) Diritto di rivalsa	11
Art. 9) Foro competente	11
Art. 10) Oneri fiscali	11
Art. 11) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge	11
Art. 12) Termini di Prescrizione	12
Sezione 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE	13
Art. 13) Ambito di operatività	13
Viaggi assicurabili	13
Art. 14) Persone assicurabili e limiti di età	13
Art. 15) Infortuni coperti dalla Polizza	13
PRESTAZIONI ASSICURATE	15
Art. 16) Rimborso delle Spese di Riprotezione del viaggio	16
Art. 17) Protezione del bagaglio	16
Art. 18) Rimborso delle Spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio	17
Art. 19) Prestazioni di Assistenza in viaggio	17
Art. 20) Spese Mediche in viaggio	22
SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI	24
Art. 21) Persone non assicurabili	24
Art. 22) Viaggi non assicurabili	24
Art. 23) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni	24
Stato di salute dell'Assicurato	25
Art. 24) Esclusioni specifiche	25
Art. 25) Limiti di sottoscrizione	28
Art. 26) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro	28
Art. 27) Esclusione di compensazioni alternative	28
SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO	29
Art. 28) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro	29
Art. 29) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro	30
Art. 30) Onere della prova	30

Art. 31) Controversie	30
Art. 32) Pagamento dell'Indennizzo	31
Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali	32

Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

A

Aderente: la persona fisica residente e/o domiciliata in Italia che abbia scelto di aderire alla presente polizza collettiva per sé e/o per le altre persone Assicurate.

Aggravamento del rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Articoli di prima necessità: i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere un'adeguata igiene, una dignitosa cura della persona, un sufficiente livello di salute e sicurezza.

Assicurato: la persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, partecipante al viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione.

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione Assistenza: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Assicurazione Infortuni: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore si impegna a garantire all'Assicurato un indennizzo, oppure il rimborso delle spese sostenute, in conseguenza a un infortunio.

Assistenza: l'aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di assicurazione che viene erogato tramite Chubb Assistance e fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

Attività pericolose: qualsiasi attività a carattere fisico dove è alto il rischio di gravi infortuni. Sono incluse le attività sportive, attività manuali e non; l'uso di attrezzi o macchinari, il sollevamento di oggetti pesanti; lavorare o svolgere qualsiasi attività ad un'altezza superiore di 3,50 metri.

B

Bagaglio: valigia, zaino o contenitore in genere ed il suo contenuto; ausili per la mobilità; qualsiasi altro articolo indossato o trasportato dall'Assicurato, non rientrante nelle esclusioni, di proprietà dell'Assicurato o comunque sotto la sua responsabilità.

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza.

Biglietto aereo: il titolo di viaggio acquistato con Ita.

C

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Causa di forza maggiore: qualsiasi energia esterna straordinaria ed imprevedibile ovvero qualunque accadimento oggettivamente ostativa, che impedisce all'Assicurato il rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro.

Certificato di Assicurazione: il documento emesso dall'Assicuratore ed intestato al Contraente, che prova la copertura assicurativa e che è da considerarsi parte integrante della polizza.

Chubb Assistance: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell'Assicuratore, le prestazioni di assistenza previste dal presente contratto di assicurazione.

Collega di lavoro: un collega che ha mansioni identiche a quelle dell'Assicurato e che potrà sostituirlo nel momento in cui un infortunio o una malattia lo costringesse ad interrompere un viaggio d'affari.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Compagno di viaggio: la persona che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato, risulta con questi regolarmente iscritto nel medesimo viaggio e sia anch'egli assicurato, così come risultante dal relativo Certificato di Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Coniuge: il coniuge del Contraente, per matrimonio o unione civile, o il convivente more uxorio.

Contraente: Ita – Società Aerea Italiana S.p.A.: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Contratto: il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente e con il quale si trasferisce da un soggetto (l'Assicurato) a un altro soggetto (l'Assicuratore) un rischio al quale lo stesso è esposto.

Corredi fotocineottici: gli strumenti accessori alle apparecchiature fotografiche, video ed audio.

D

Danneggiamento: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante il viaggio a seguito di collisione, urto o rottura.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Data di acquisto della polizza: data di effettivo pagamento del premio assicurativo.

Data di inizio della copertura: le ore 00:00 della data indicata alla voce "Data di effetto" nel Certificato di Assicurazione, momento a partire dal quale le garanzie sono operanti.

Dati Personali: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

Day Hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l'Assicurato deve dare all'Assicuratore a seguito di un sinistro.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Domicilio: il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Epidemia: ai fini della presente polizza si intende una malattia contagiosa la cui diffusione è riconosciuta come epidemica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Estero: qualunque territorio o Paese al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Europa: i Paesi dell'Europa geografica e i seguenti Paesi, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

F

Famiglia: un insieme di persone (di cui almeno uno maggiorenne) legate da vincoli di matrimonio, affettivi o di convivenza, parentela, affinità, adozione, tutela, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, così come risultante dallo stato di famiglia.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e/o le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La Franchigia si dice "**Assoluta**" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La Franchigia si dice invece "**Relativa**" quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della Franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna Franchigia.

Esempio di funzionamento di Franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

G

Gruppo: i viaggiatori di cui almeno uno maggiorenne, non rientranti nella definizione di "Famiglia", iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente ed il cui nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione. Il gruppo può essere composto da un minimo di 2 fino ad un massimo di 9 persone assicurate.

Guasto meccanico: l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed impreveduto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati guasti: rottura o foratura di pneumatici, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer.

I

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

L

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

M

Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente/consequente ad infortunio.

Malattia preesistente: qualunque patologia e le relative condizioni mediche ad essa correlate per le quali l'Assicurato si sia sottoposto a consulto medico o esame diagnostico, trattamento medico, ricovero ospedaliero o per la quale abbia ricevuto prescrizione di medicinali o di accertamenti medici.

Malattia trasmissibile: una malattia o patologia che può essere trasmessa, direttamente o indirettamente, da una persona all'altra a causa di un virus, di un batterio o di altri microorganismi.

Massimale: l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

Medico: un medico o uno specialista, iscritto o autorizzato ad esercitare la professione medica in base alla legge del Paese in cui la professione è praticata e che non sia una persona Assicurata.

Minore: la persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Mondo: tutti i Paesi del Mondo, escluso quelli ricompresi nell'Opzione MONDO PLUS.

P

Pandemia: ai fini della presente polizza si intende una malattia contagiosa la cui diffusione è riconosciuta come pandemica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio.

Periodo di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto riportate nella Scheda di Polizza.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Polizza Collettiva: il documento che prova l'assicurazione stipulata da Ita per conto e nell'interesse dei propri clienti.

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prenotazione del viaggio: l'insieme delle transazioni che, complessivamente, compongono il viaggio a copertura del quale è stata emessa la polizza. La data di prenotazione corrisponde alla data di acquisto del primo servizio turistico assicurabile ai termini di polizza (titoli di viaggio emessi dal vettore, pacchetto viaggio Tour Operator, alloggio in struttura ricettiva) comprovato da apposito documento di avvenuto pagamento.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni, a cui l'assicurazione infortuni appartiene. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Q

Quarantena: confinamento obbligatorio disposto dalle autorità competenti e destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

R

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale, come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. Resta escluso l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

S

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: furto di cose consumate strappandole di mano o di dosso alla persona.

Servizi accessori al viaggio: il noleggio di autovetture e di motocicli nonché le escursioni con la presenza o meno di accompagnatori e guide turistiche, che ai sensi della presente polizza, siano stati prenotati prima della Data di inizio del viaggio.

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.

Sottolimito: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del Massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Struttura ricettiva: gli alberghi, villaggi albergo, motel, residenze turistiche alberghiere "residence", bed and breakfast.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

T

Titoli di viaggio: biglietteria aerea, marittima o ferroviaria.

Trasporto Pubblico: veicolo di aria, terra o acqua preposto al trasporto di passeggeri previo pagamento e ad orari programmati di dominio pubblico.

U

Urgenza: una alterazione ordinaria delle condizioni di benessere dell'Assicurato in conseguenza di un infortunio qualora, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, sia tuttavia necessario adottare entro breve tempo l'opportuno intervento terapeutico.

V

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.

Valore commerciale: il valore del bene in funzione dei valori medi di quotazione del mercato.

Valore d'acquisto: il valore del bene al momento dell'acquisto così come certificabile dai documenti di spesa.

Valore del viaggio assicurato: l'importo relativo ai costi complessivamente sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio, soggiorno, locazione e servizi accessori al viaggio.

Vettore: l'impresa di trasporto aerea o marittima.

Viaggio: il volo aereo di sola andata o di andata e ritorno acquistato con Ita nonché il soggiorno nei Paesi visitati fra i suddetti voli e ricompresi nell'area geografica indicata nel Certificato di Assicurazione alla voce "Opzione" (Italia, Europa o Mondo).

Viaggio di andata e ritorno: un viaggio durante il periodo di assicurazione che si svolge all'interno dell'area geografica indicata nel certificato di assicurazione, purché il volo di ritorno verso il paese di origine del viaggio sia stato prenotato prima della partenza del viaggio stesso.

Viaggio di sola andata: un viaggio durante il periodo di assicurazione che si svolge interamente all'interno dell'area geografica indicata nel certificato di assicurazione e che non prevede un volo di ritorno prenotato.

Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato/Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare sia il mancato risarcimento del Danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Modalità di comunicazione della documentazione contrattuale

L'Assicurato riceve al momento della conclusione del Contratto le Condizioni ed il Certificato di Assicurazione su supporto durevole, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In ogni caso può prendere visione delle Condizioni di Assicurazione sul sito web di Ita <https://ita.chubbtravelinsurance.com/Maggiori-Informazioni>.

Art. 3) Criteri di Adesione

La copertura assicurativa deve essere stipulata:

- a garanzia di un viaggio commercializzato da Ita;
- aderendo alla Polizza Collettiva stipulata tra Ita e Chubb European Group SE;
- contestualmente al primo check-in effettuato sul sito WEB di Ita;
- da persona fisica maggiorenne dotata di capacità di agire o da persona giuridica residente e/o domiciliata in Italia.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'Assicuratore fornisce informazione relativa alla circostanza per la quale è richiesta al Contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione di una copia firmata del Certificato di Assicurazione, utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: programmi.ita@chubb.com;
- fax al numero +39 02 27095581;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Il Contratto si intende comunque stipulato e perfezionato indipendentemente dalla restituzione della copia firmata del Certificato di Assicurazione.

Art. 4) Pagamento del Premio

Il Premio assicurativo è valido esclusivamente per le persone, le garanzie, la durata e l'opzione indicati nel Certificato di Assicurazione.

Il pagamento del Premio totale, comprensivo delle imposte, viene effettuato in un'unica soluzione al momento dell'adesione mediante addebito su carta di credito. Non è previsto alcun frazionamento di Premio.

L'ammontare del Premio totale è calcolato sulla base delle tariffe prefissate dall'Assicuratore secondo la combinazione dei seguenti parametri:

- durata del viaggio;
- destinazione del viaggio;
- valore del viaggio;
- e numero degli assicurati.

L'ammontare del Premio è indicato nel Certificato di Assicurazione.

Il mancato pagamento del Premio determina l'applicazione dell'Art.1901 del Codice Civile mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.

Art. 5) Durata della copertura

Occorre distinguere i seguenti viaggi:

- sola andata, per le 24 ore successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio. Alla scadenza delle 24 ore le garanzie terminano automaticamente;
- andata e ritorno, per la durata indicata nel certificato di assicurazione e comunque fino ad un massimo di 31 giorni dalla data di partenza. Le garanzie terminano contestualmente al termine del Periodo di Assicurazione.

Per tutte le singole garanzie occorre fare riferimento al paragrafo “Quando sei coperto”, presente all’inizio della garanzia stessa.

Art. 6) Diritto di recesso a favore dell’Assicurato

L’Assicurato ha diritto di recedere unilateralmente senza specificarne il motivo entro e non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza e comunque prima della data di partenza del viaggio qualora quest’ultima sia fissata prima del termine dei 14 giorni.

Per esercitare il diritto di recesso l’Aderente è tenuto a comunicare la propria volontà di recedere utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all’indirizzo e-mail: programmi.ita@chubb.com;
- via fax al numero +39 02 27095581;
- con lettera per posta ordinaria all’indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

In caso di recesso sarà restituito il Premio di polizza, senza l’applicazione di alcuna penale. L’importo del Premio verrà restituito attraverso lo stesso strumento di pagamento usato per la sottoscrizione.

In caso di recesso saranno stornate le migliaia premio eventualmente accreditate.

Il diritto di recesso opera solo al momento dell’effettivo ricevimento della comunicazione da parte dell’Assicuratore, quindi sarà onere dell’Assicurato verificare che la comunicazione di recesso sia effettivamente pervenuta all’Assicuratore, utilizzando idonei strumenti di comunicazione. L’Assicuratore darà tempestivo riscontro dell’avvenuto recesso inviando comunicazione di risposta all’Assicurato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 7) Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’Indennità.

Nel caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L’Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’Indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l’ammontare del Danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle Indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L’Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Art. 8) Diritto di rivalsa

L’Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l’Assicurato e/o Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei Danni.

Ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 9) Foro competente

In caso di controversie in merito al presente contratto, sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell’Assicurato o del Contraente.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Le imposte indicate nel Certificato di Assicurazione sono calcolate in base al tasso in vigore per ramo ministeriale al momento dell’acquisto.

Art. 11) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili.

L’Assicuratore ha redatto il presente Contratto di Assicurazione in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati attraverso i canali indicati nella sezione “Parla con Chubb”.

In particolare il Servizio Clienti è punto di contatto di ogni richiesta di informazioni e chiarimento indipendentemente dalla presenza di Sinistri, nell'ottica di agevolare e di applicare in concreto i suddetti principi di chiarezza, trasparenza e semplificazione contrattuale.

Art. 12) Termini di Prescrizione

Ogni diritto nei confronti dell'Assicuratore si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto dall'Art. 2952 del Codice Civile.

Sezione 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 13) Ambito di operatività

Ferme le limitazioni e le esclusioni indicate nella “Sezione 4- Delimitazioni della copertura ed esclusioni”, le coperture assicurative della presente Polizza coprono il viaggio abbinato ad un biglietto aereo acquistato con Ita e sono operanti:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o d'affari;
 - per la durata prevista dalle singole garanzie e prestazioni;
 - per gli Assicurati e per l'opzione indicati nel Certificato di Assicurazione;
 - nel rispetto dei Massimali identificati in Polizza;
 - per i viaggi di:
 - sola andata, per le 24 ore successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio;
 - andata e ritorno, per la durata indicata nel certificato di assicurazione e comunque fino ad un massimo di 31 giorni dalla data di partenza.
- Alla scadenza di suddetti limiti temporali la copertura assicurativa cesserà automaticamente;
- se il Premio di Polizza è stato pagato.

Viaggi assicurabili

Tutti i viaggi abbinati ad un volo Ita, anche con partenza dall'estero:

- sola andata, un viaggio durante il periodo di assicurazione che si svolge interamente all'interno dell'area geografica indicata nel Certificato di Assicurazione e che non prevede un volo di ritorno prenotato;
- andata e ritorno, un viaggio durante il periodo di assicurazione che si svolge all'interno dell'area geografica indicata nel certificato di assicurazione, purché il volo di ritorno verso il paese di origine del viaggio sia stato prenotato prima della partenza del viaggio stesso.

Art. 14) Persone assicurabili e limiti di età

L'Assicuratore assicura le persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia, partecipanti al viaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo Premio assicurativo e che si trovino in Italia al momento dell'acquisto della Polizza.

Non è assicurabile la persona che al momento dell'acquisto della presente polizza abbia compiuto 75 anni di età. Tuttavia per le persone che compiono 75 anni in corso di contratto, la copertura assicurativa mantiene la sua validità fino alla scadenza della Polizza stessa.

L'elenco delle persone assicurate è riportato nel Certificato di Assicurazione.

Il numero massimo di Assicurati per ogni polizza è pari a 9.

Art. 15) Infortuni coperti dalla Polizza

Oltre a quanto riportato nella definizione di Infortunio delle “Definizioni di Polizza”, si precisa che sono considerati Infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi, anche:

- l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni da sforzo (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali.

Sono compresi inoltre gli Infortuni subiti dall'Assicurato:

- derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili ai termini di polizza;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive.

Malore

L'assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.

Rischio guerra

Per le sole prestazioni assicurative “Assistenza in viaggio” e “Spese mediche”, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo “Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni”, l’assicurazione è estesa agli eventi derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale e atti di terrorismo, per un periodo massimo di 7 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.

Tabella delle garanzie e dei massimali

Opzione	ITALIA	EUROPA	MONDO
Garanzia rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	N/A	N/A	N/A
Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	✓	✓	✓
Garanzia protezione del bagaglio	✓	✓	✓
Garanzia rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio	✓	✓	✓
Prestazioni di Assistenza in Viaggio	✓	✓	✓
Garanzia spese mediche in Viaggio	✓	✓	✓

GARANZIA	MASSIMALI	FRANCHIGIA
Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	Esclusa	
Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	€ 500,00 per viaggio	€ 50, per sinistro e per Assicurato
Protezione del bagaglio	€ 1.000,00 per Assicurato e per viaggio. €150,00 per ogni oggetto	Condizioni di Assicurazione
Rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio	€ 150,00 per sinistro e per viaggio	12h
Prestazioni di Assistenza in Viaggio	Vedi le Condizioni di Assicurazione	Vedi le Condizioni di Assicurazione
Spese mediche in viaggio	€ 1.500,00 per Assicurato in Italia € 150.000,00 per Assicurato in Europa € 200.000,00 per Assicurato nel Mondo	€ 50,00 per sinistro e per Assicurato.

PRESTAZIONI ASSICURATE

Ciascuna garanzia è operante solo se presente nella sezione “Elenco garanzie e prestazioni” del Certificato di Assicurazione.

Art. 16) Rimborso delle Spese di Riprotezione del viaggio

L'Assicuratore, entro i limiti previsti in polizza, rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea), in sostituzione di quelli non utilizzabili per il ritardato arrivo dell'Assicurato all'aeroporto di partenza del volo di andata, in conseguenza delle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

1. incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l'aeroporto di partenza del viaggio;
2. ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l'aeroporto di partenza del viaggio;
3. eventi meteorologici oggettivamente ostanti.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre dalla "Data di Effetto della Polizza" ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il viaggio e comunque non oltre la "Data di Partenza del viaggio" (primo imbarco); entrambe indicate nel Certificato di Assicurazione.

Massimale

L'Assicuratore rimborsa i costi sostenuti entro il Massimale di Euro 500,00 per Assicurato.

Criteri di indennizzabilità

L'assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato fino a concorrenza del Massimale applicando una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro e per Assicurato pari ad Euro 50,00.

Il rimborso sarà effettuato sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati nelle 24 ore successive all'evento (o appena possibile con il primo volo disponibile, solo nel caso in cui il vettore non fosse in grado di riproteggere l'Assicurato entro il detto termine di 24 ore) e per raggiungere la destinazione originariamente prenotata.

Limiti Territoriali

La presente garanzia assicurativa non prevede alcun limite territoriale.

Art. 17) Protezione del bagaglio

Qualora l'Assicurato subisse Danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, danneggiamento del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all'inizio del viaggio, l'Assicuratore provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro i limiti previsti in Polizza e ad integrazione di quanto rimborsato dall'albergatore o dal vettore aereo responsabile anche ai sensi della normativa vigente in materia.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre:

- per i viaggi di sola andata, per le 24 ore successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio. La garanzia, dopo l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto, cessa comunque quando l'Assicurato si trova entro un raggio di 50 km dal proprio Comune di residenza e/o domicilio;
- per i viaggi di andata e ritorno dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e termina dopo la fine del viaggio di ritorno con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto. Qualora il volo di ritorno sia previsto dopo 31 giorni da quello di andata, la copertura scadrà alle ore 24.00 del 31° giorno successivo a quello di partenza.

Massimale

Il Massimale complessivo per Assicurato e per durata del viaggio è pari ad Euro 1.000,00.

Fermo il suddetto limite, l'Indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà invece superare l'importo di Euro 150,00.

I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.

In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in aggiunta al Massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 100,00.

Criteri di indennizzabilità

Il Danno è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dall'albergatore o dal vettore aereo responsabile anche ai sensi della normativa vigente in materia e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita all'Assicuratore. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del Sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.

I Danni sono inoltre liquidati applicando le seguenti limitazioni:

- sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i Danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea.
- sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i Danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari, gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.

La somma indennizzabile è inoltre ridotta del 50% per i Danni derivanti da:

- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall'esterno;
- furto dell'intero veicolo.

Limiti Territoriali

Salvo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni comuni a tutte le prestazioni e garanzie", la garanzia è valida per l'opzione prescelta ed indicata nel Certificato di Assicurazione, in Italia, Europa o Mondo.

Art. 18) Rimborso delle Spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio

Qualora l'Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dalla Compagnia aerea, dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o di abbigliamento strettamente necessario, l'Assicuratore provvederà al loro rimborso entro i limiti previsti.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e termina dopo la fine del viaggio di andata con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto.

Massimale

Per la presente garanzia, il Massimale per Assicurato e per la durata del viaggio è pari a Euro 150,00.

Criteri di indennizzabilità

Le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'orario di atterraggio ufficiale comunicato dalla Compagnia aerea di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione.

Limiti Territoriali

Salvo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni comuni a tutte le prestazioni e garanzie", la garanzia è valida per l'opzione prescelta ed indicata nel Certificato di Assicurazione, in Italia, Europa o Mondo.

Art. 19) Prestazioni di Assistenza in viaggio

L'Assicuratore in caso di malattia o infortunio dell'assicurato in viaggio, organizza ed eroga 24 ore su 24 ore, tramite la Centrale Operativa, le prestazioni di seguito elencate .

Le prestazioni di Assistenza in viaggio saranno fornite ad insindacabile giudizio di Chubb Assistance, entro il Massimale previsto in Polizza e in base alla destinazione del viaggio.

È consigliabile tenere a portata di mano i dettagli della Polizza, incluso il Numero del Certificato di Assicurazione in caso ci sia necessità di richiedere le prestazioni di assistenza.

Il servizio di assistenza Chubb Assistance è disponibile 24 ore su 24 ai seguenti recapiti:

☎: +39 06 4211 5657

☎: +39 06 4818 960 (FAX)

(24 ore su 24, 365 giorni l'anno)

In caso di richiesta di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare immediatamente Assistenza, l'assicurato verrà ricontattato entro le successive 4 ore lavorative.

Per gli Assicurati non residenti in Italia, le prestazioni di "Assistenza in viaggio" dovute alla residenza saranno prestate in Italia presso il domicilio dell'Assicurato.

A. Consulto medico telefonico

Chubb Assistance è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.

B. Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia

Qualora il servizio medico di Chubb Assistance giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, Chubb Assistance invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico dell'Assicuratore. Resta inteso che in caso di emergenza Chubb Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. La prestazione viene fornita dalle ore 20:00 alle ore 8:00 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il Sabato, la Domenica e nei giorni festivi.

C. Segnalazione di un medico specialista all'estero

Qualora, in seguito al consulto medico telefonico, si rendesse necessario per l'Assicurato sottoporsi ad una visita specialistica, Chubb Assistance segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

La prestazione non è operante in Italia.

D. Invio di medicinali all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di medicinali non reperibili in loco, ed in mancanza di medicine sostitutive, potrà rivolgersi a Chubb Assistance per richiederne l'invio. Restano a carico dell'Assicuratore le spese inerenti l'invio dei medicinali. Il costo degli stessi resta invece a totale carico dell'Assicurato. All'atto della richiesta l'Assicurato dovrà comunicare: nome del farmaco, modalità di somministrazione e nome della casa farmaceutica, nonché fornire se necessaria copia della prescrizione medica.

E. Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di Malattia e/o Infortunio, trovandosi all'estero, abbia bisogno di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, Chubb Assistance segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

F. Trasferimento e rimpatrio dell'Assicurato (anche con un familiare o compagno di viaggio assicurato)

Qualora il servizio medico di Chubb Assistance ritenga necessario il trasporto dell'Assicurato presso altro luogo o struttura, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, Chubb Assistance organizzerà con la necessaria assistenza di personale medico o paramedico:

- il trasferimento presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell'Assicurato;
- il rimpatrio alla residenza dell'Assicurato se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;

Il trasporto sarà effettuato, con tutte le spese a carico dell'Assicuratore, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio di Chubb Assistance.

Tali mezzi potranno essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

L'Assicuratore avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.

Qualora, nell'organizzazione della prestazione "Trasferimento e Rientro sanitario" i medici di Chubb Assistance non ritenessero necessaria l'assistenza di personale medico o paramedico all'Assicurato durante il viaggio, ma di un familiare o un compagno di viaggio entrambi assicurati, Chubb Assistance provvederà a far rientrare anche il familiare o il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Chubb Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del familiare o del compagno di viaggio assicurato. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare o del compagno di viaggio.

G. Rientro degli altri Assicurati

Qualora successivamente alla prestazione “Trasferimento e Rientro sanitario” o in caso di decesso dell'Assicurato, i familiari e i compagni di viaggio assicurati non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, Chubb Assistance provvederà a fornire loro biglietti di viaggio alternativi (biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica) tenendo a carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 per Sinistro e per viaggio.

La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. Chubb Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

H. Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di Cura con una prognosi superiore a 7 giorni, Chubb Assistance provvederà a organizzare il viaggio (un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica) di andata e ritorno e sostenerne i costi, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

I. Rientro dell'Assicurato convalescente

Qualora, a causa di Ricovero in Istituto di Cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, Chubb Assistance provvederà a organizzare il viaggio di rientro (un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica) e sostenerne i costi.

J. Prolungamento del soggiorno

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, Chubb Assistance provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo. Chubb terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornaliero per Assicurato.

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

K. Rientro dei minori assicurati

Qualora a seguito di Infortunio, Malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli Assicurati minori di 18 anni che viaggiano con lui, Chubb Assistance fornirà, con spese a proprio carico un biglietto di viaggio (ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica), di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza. Qualora poi il biglietto di ritorno dei minori non fosse utilizzabile, Chubb Assistance fornirà altresì, con spese a proprio carico, un biglietto di sola andata, per permettere ai minori il rientro alla residenza.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

L. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare alla propria residenza prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o del Ricovero di un familiare con prognosi superiore a 7 giorni, Chubb Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La prestazione è valida anche per il rientro dei familiari o di un compagno di viaggio, purché assicurati.

Chubb Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzati.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno.

M. Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del viaggio assicurato, Chubb Assistance organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione in Italia, secondo le norme internazionali in materia e dopo aver espletato le necessarie formalità sul luogo del decesso. L'Assicuratore prenderà in carico le spese necessarie ed indispensabili per il trasporto della salma, con esclusione di ogni altra spesa ivi comprese quelle relative alla cerimonia funebre.

Entro il sottolimito complessivo di Euro 7.500,00 l'Assicuratore tiene a carico anche:

- il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, per un familiare che si debba recare sul luogo in cui si è verificato l'evento nonché le spese di pernottamento presso una struttura alberghiera in loco;
- le spese relative all'inumazione o alla cremazione dell'Assicurato defunto, solo se effettuate nel Paese di accadimento dell'evento.

N. Interprete all'estero

Qualora l'Assicurato in viaggio sia ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, Chubb Assistance provvederà ad inviare un interprete sul posto.

I costi dell'interprete saranno a carico dell'Assicuratore per un massimo di 8 ore lavorative.

O. Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, Chubb Assistance potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura, ricevuta, scontrino) entro il limite massimo di Euro 5.000,00. L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità del luogo. La copertura diventerà operante nel momento in cui Chubb Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di Chubb Assistance;
- quando l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio di Chubb Assistance;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria.

P. Anticipo cauzione penale all'estero

Qualora l'Assicurato si trova, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non può provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, Chubb Assistance potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. Chubb Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 15.000,00.

La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Chubb Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di Chubb Assistance;
- quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio di Chubb Assistance;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria.

Q. Segnalazione di un legale all'estero

Qualora l'Assicurato fosse posto agli arresti o venisse minacciato di arresto e avesse necessità di assistenza legale Chubb Assistance segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali.

Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi derivanti dall'intervento del legale che rimarranno dunque a totale carico dell'Assicurato.

La prestazione non è inoltre operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di Chubb Assistance.

R. Invio di messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia la necessità di effettuare comunicazioni urgenti a persone residenti in Italia e si trovi nell'impossibilità di contattarle direttamente, Chubb Assistance provvede a proprie spese all'inoltro di tali messaggi.

S. Invio di un collega in sostituzione

Qualora successivamente alle prestazioni "Trasferimento e Rimpatrio dell'Assicurato", "Rientro anticipato" o il Ricovero presso un Istituto di Cura dell'Assicurato, si renda necessaria la sostituzione dello stesso con un collega di lavoro, la Chubb Assistance fornirà, con spese a carico di Chubb ed entro il Massimale di Euro 1.000,00 un biglietto ferroviario di andata (prima classe) o aereo di andata (classe economica), per permettere ad un collega di sostituire l'Assicurato nel suo incarico.

T. Spedizione e consegna di documenti professionali

Qualora durante il periodo di validità della Polizza, documenti professionali, archivi, o campionari di proprietà dell'azienda e al seguito dell'Assicurato venissero smarriti o derubati e si rendesse dunque necessario recapitare

all'Assicurato in trasferta un duplicato degli stessi, la Chubb Assistance, con spese a carico dell'Assicuratore ed entro il Massimale di Euro 500,00 si occuperà di organizzare la loro spedizione e la consegna.

Resta inteso che né l'Assicuratore, né Chubb Assistance sosterranno alcun costo per le spese di duplicazione di cui sopra.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre:

- per i viaggi di sola andata, per le 24 ore successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio. La garanzia, dopo l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto, cessa comunque quando l'Assicurato si trova entro un raggio di 50 km dal proprio Comune di residenza e/o domicilio;
- per i viaggi di andata e ritorno dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e termina dopo la fine del viaggio di ritorno con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto. Qualora il volo di ritorno sia previsto dopo 31 giorni da quello di andata, la copertura scadrà alle ore 24.00 del 31° giorno successivo a quello di partenza.

Massimale

Le prestazioni di assistenza previste dalla presente Polizza sono fornite – ove non diversamente indicato - una sola volta per ciascuna tipologia entro il periodo di durata del viaggio.

Inoltre:

- Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia: la prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi;
- Rientro degli altri assicurati: l'Assicuratore terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 per Sinistro e per viaggio;
- Prolungamento del soggiorno: l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornaliera per Assicurato ammalato o infortunato;
- Rimpatrio della salma: il Massimale per la presente prestazione è pari ad Euro 7.500,00;
- Interprete all'estero: i costi dell'interprete saranno a carico dell'Assicuratore per un massimo di 8 ore lavorative;
- Anticipo spese di prima necessità: la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite massimo di Euro 5.000,00;
- Anticipo cauzione penale all'estero: la Centrale Operativa anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 15.000,00;
- Invio di un collega in sostituzione: la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico dell'Assicuratore ed entro il Massimale di Euro 1.000, un biglietto ferroviario di andata (prima classe) o aereo di andata (classe economica);
- Spedizione e consegna di documenti professionali: la Centrale Operativa, con spese a carico dell'Assicuratore ed entro il Massimale di Euro 500, si occuperà di organizzare la spedizione e consegna del duplicato dei documenti professionali da consegnare all'Assicurato.

Criteri di indennizzabilità

Le prestazioni di Assistenza sono erogate solo previo contatto con Chubb Assistance e relativa autorizzazione della stessa. Chubb Assistance non è tenuta a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute.

Per gli Assicurati non residenti in Italia, le prestazioni di Assistenza dovute alla residenza saranno prestate al domicilio dell'Assicurato in Italia.

Chubb Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a causa di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarietà a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso.

Limiti Territoriali

Salvo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni comuni a tutte le prestazioni e garanzie", la garanzia è valida per l'Opzione prescelta ed indicata nel Certificato di Assicurazione, in Italia, Europa o Mondo.

Fanno eccezione le seguenti prestazioni:

a) **valida solo in Italia:**

- Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia;

b) **valide solo in Europa e nel Mondo (Italia esclusa):**

- Segnalazione di un medico specialista all'estero ;
- Invio di medicinali urgenti all'estero;

- Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero ;
- Interprete all'estero ;
- Anticipo cauzione penale all'estero;
- Segnalazione di un legale all'estero.

Art. 20) Spese Mediche in viaggio

Qualora l'Assicurato in viaggio debba sostenere, durante il periodo di validità della garanzia, spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili a seguito di infortunio o malattia, l'Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi con pagamento diretto sul posto da parte di Chubb Assistance se preventivamente contattata da parte dell'Assicurato.

Nel caso di Ricovero, la garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l'Assicurato sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dei medici di Chubb Assistance, idoneo al rimpatrio. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

Le spese per cure dentarie sono assicurate soltanto se le stesse sono urgenti, non procrastinabili e conseguenti ad Infortunio.

Nei casi in cui Chubb Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate da Chubb Assistance che dovrà essere stata anche in questo caso preventivamente contattata.

I costi sostenuti saranno rimborsati dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia fiscale e nel limite dei rispettivi Massimali.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo decorre:

- per i viaggi di sola andata, per le 24 successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio.
- per i viaggi di andata e ritorno dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e termina dopo la fine del viaggio di ritorno con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto. Qualora il volo di ritorno sia previsto dopo 31 giorni da quello di andata, la copertura scadrà alle ore 24.00 del 31° giorno successivo a quello di partenza.

Massimale

Il Massimale, in base alla destinazione del viaggio indicata nel Certificato di Assicurazione, per Assicurato è pari a:

- Euro 1.500,00 in Italia
- Euro 150.000,00 in Europa
- Euro 200.000,00 nel Mondo.

Nei Massimali indicati sono comprese le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 500,00 per Assicurato.

Criteri di indennizzabilità

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Assicuratore procederà alla liquidazione del Danno e al relativo pagamento, al netto dell'applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta pari a Euro 50,00 per Sinistro e per Assicurato.

Limiti Territoriali

Salvo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni comuni a tutte le prestazioni e garanzie", la garanzia è valida per l'opzione prescelta ed indicata nel Certificato di Assicurazione, in Italia, Europa o Mondo.

****Avvertenza****

Per le garanzie Spese Mediche in viaggio e Prestazioni di Assistenza in viaggio l'Assicurato dovrà contattare preventivamente Chubb Assistance, senza intraprendere iniziative personali, per richiedere le prestazioni di assistenza in viaggio o per aprire un Sinistro Spese Mediche (in caso di ricovero ospedaliero, visite mediche e/o specialistiche, esami medici o in caso di rimpatrio sanitario).

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente Chubb Assistance, anche tramite terze persone (ad esempio il coniuge o un familiare), l'Assicurato o chi per esso dovrà contattare Chubb Assistance il prima possibile.

Nel caso in cui Chubb Assistance non venga preventivamente contattata, Chubb potrà rigettare il Sinistro o ridurre l'Indennizzo, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate.

SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 21) Persone non assicurabili

La copertura assicurativa non è valida per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Le relative coperture assicurative cessano con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Resta inteso pertanto che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, la copertura assicurativa cessa indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 22) Viaggi non assicurabili

Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza non sono valide per Viaggi:

- che prevedono lo svolgimento di attività di lavoro o attività manuali di qualsiasi tipo;
- effettuati allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici e/o cure dentarie;
- effettuati dopo aver ricevuto lo sconsiglio a viaggiare da parte di un Medico o dopo aver ricevuto una prognosi terminale;
- già iniziati al momento della stipula della polizza;
- dove, alla “Data di acquisto della Polizza o alla “Data di inizio viaggio” l’Assicurato o il Compagno di Viaggio fossero a conoscenza di una qualsiasi causa che potesse dar luogo ad un Sinistro indennizzabile ai fini della presente Polizza di Assicurazione;
- dove, alla “Data di acquisto della Polizza o alla “Data di inizio viaggio”, sia operativo un divieto o una limitazione o uno sconsiglio (anche temporanei) a viaggiare da parte di una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell’Assicurato o in quello di destinazione del viaggio o da parte di un’ autorità sovranazionale competente. A tale scopo è consigliabile verificare eventuali avvertenze vigenti sul sito Web dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) <https://www.who.int/> e il sito web del Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> e il sito Web del Ministero Affari esteri <http://www.viaggiasesicuri.it>.

Inoltre, le prestazioni di Assistenza non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale (salvo che per un periodo massimo di 7 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dagli eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese). Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”.

Art. 23) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

Per le garanzie “Spese mediche in viaggio” nonché le prestazioni di “Assistenza in viaggio” sono esclusi (o soggetti alla riduzione degli Indennizzi) dall’assicurazione tutti i casi in cui l’Assicurato non abbia preventivamente contattato Chubb Assistance oppure se l’Assicurato ne disattende le indicazioni. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di contattare preventivamente Chubb Assistance, anche tramite terze persone, sarà onere dell’Assicurato stesso provare l’urgenza delle spese effettuate e l’impossibilità di entrare in contatto con Chubb Assistance.

Sono altresì sempre escluse le seguenti fattispecie:

- casi noti o prevedibili prima della stipula della polizza;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo quanto espressamente indicato all’articolo “Rischio guerra”;
- atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico, fatto salvo quanto espressamente indicato all’articolo “Rischio guerra”;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi Danno ambientale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;

- qualsiasi malattia trasmissibile, effettiva o sospetta, che si traduca in restrizioni che impattano sul viaggio assicurato introdotte o messe in atto da parte di qualsiasi fornitore del servizio turistico (vettore, tour operator, agente di viaggio o struttura ricettiva) o di qualsiasi governo o ente governativo. La presente esclusione non si applica alla sezione “Spese mediche in Viaggio” e “Assistenza in Viaggio”;
- quarantene;
- atti di temerarietà;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi speciali;
- viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- fallimento o inadempienza contrattuale del vettore, tour operator, organizzatore del viaggio, struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio;
- cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore;
- qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- Sinistri verificatisi in conseguenza di rischiosa attività lavorativa manuale e/o attività lavorative svolte in mare aperto;
- negazione di visti consolari;
- dolo o colpa dell'Assicurato;
- tentato suicidio o suicidio;
- attività che implicano l'utilizzo di esplosivi e/o armi da fuoco;
- eventi non occorsi durante il viaggio.
- tutti i costi che l'assicurato potrebbe recuperare tramite qualunque regime di compensazione, o per i quali l'assicurato avrebbe la facoltà di rivalersi su un qualsiasi fornitore di servizi turistici (vettore, tour operator, agente di viaggio, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio), ai sensi di qualsiasi clausola contrattuale o disposizione normativa vigente.

****Avvertenza****

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Chubb European Group SE, è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Stato di salute dell'Assicurato

Questa Polizza non copre le condizioni mediche preesistenti.

Art. 24) Esclusioni specifiche

Ad integrazione delle esclusioni comuni, per ogni garanzia e prestazione valgono le seguenti esclusioni.

Rimborso delle Spese di Riprotezione del viaggio

Sono altresì esclusi:

1. casi noti o prevedibili prima della stipula della Polizza;
2. casi in cui l'Assicurato non si presenti al luogo di partenza del volo di andata;
3. guasti meccanici.

Protezione del bagaglio

Sono altresì esclusi:

- lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi;
- denaro, disegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
- tutti i Sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave);
- Danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza e/o domicilio dell'Assicurato, eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
- il furto o i Danni a beni coperti da altre assicurazioni;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
- caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in un'autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
- accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili);
- Danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento.

Rimborso delle Spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio

Sono altresì esclusi:

- il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto che si trova entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza e/o domicilio dell'Assicurato;
- tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio;
- gli acquisti effettuati nella località di rientro.

Prestazioni di Assistenza

Sono altresì escluse dall'assicurazione:

1. tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato Chubb Assistance (e comunque qualsiasi autonoma iniziativa senza la preventiva autorizzazione della stessa) oppure se l'Assicurato ne disattende le indicazioni. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente Chubb Assistance, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con Chubb Assistance. Nel caso in cui Chubb Assistance non venga preventivamente contattata, Chubb potrà rigettare il Sinistro o ridurre l'Indennizzo.
2. In particolare:
 - Consulto Medico Telefonico: Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni. Resta a totale carico dell'Assicurato l'onorario dello specialista.
 - Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia: In caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
 - Trasferimento e Rimpatrio dell'Assicurato. Sono escluse dalla prestazione:
 - le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;
 - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
 - tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.
 - Trasferimento e Rimpatrio con un familiare o compagno di viaggio assicurato: sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno.
 - Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato: Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
 - Prolungamento del soggiorno: Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
 - Rientro dei minori assicurati: Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
 - Rientro anticipato: Sono esclusi dalla prestazione i casi in cui l'Assicurato non possa fornire a Chubb Assistance adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

- Rimpatrio della salma: Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre.
 - Anticipo cauzione penale all'estero. Sono esclusi dalla prestazione:
 - i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria;
 - i casi in cui l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio di Chubb Assistance;
 - i Sinistri avvenuti nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di Chubb Assistance.
 - Segnalazione di un legale all'estero. Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi derivanti dall'intervento del legale che rimarranno dunque a totale carico dell'Assicurato. La prestazione non è inoltre operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di Chubb Assistance;
 - Spedizione e consegna di documenti professional. Sono esclusi dalla prestazione i costi di duplicazione dei documenti professionali, degli archivi e dei campionari. La prestazione non è inoltre usufruibile se i documenti, gli archivi ed i campionari sono di proprietà dell'Assicurato.
3. Fatto salvo quanto previsto all'Art. "Rischio Guerra", le prestazioni di Assistenza non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a "4.0".
 4. Non è possibile inoltre erogare le prestazioni di Assistenza ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di Assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
 5. Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni Indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:
 - casi in cui l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni di Chubb Assistance, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso Chubb Assistance sospenderà immediatamente l'Assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo al rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
 - Sinistri che si verificano entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto ;
 - spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.
 6. l'Assicuratore non è tenuto a pagare:
 - i costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);
 - i costi per cure che, a giudizio dei medici di Chubb Assistance, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
 - le spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio.

Spese Mediche in viaggio

La garanzia non è operante per:

1. Sinistri dove l'Assicurato non abbia preventivamente contattato di Chubb Assistance (e comunque qualsiasi autonoma iniziativa senza la preventiva autorizzazione della stessa) oppure se l'Assicurato ne disattende le indicazioni.
2. Qualsiasi condizione medica, relativa a malattia o infortunio, preesistente.
3. Cure riabilitative.
4. L'acquisto, l'applicazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici.
5. La cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite.
6. Trattamenti estetici.
7. Cure termali e dimagranti.
8. Cure odontoiatriche non conseguenti ad infortunio.
9. L'acquisto e riparazione di occhiali e lenti a contatto.
10. Qualsiasi trattamento medico o intervento chirurgico:
 - a) ritenuto non necessario dal punto di vista medico; o
 - b) non direttamente collegato all'infortunio o alla malattia per cui l'Assicurato sia stato ricoverato.
11. Trattamenti medici, chirurgici o preventivi che possano essere posticipati fino al rientro dell'Assicurato in Italia, secondo il parere del Medico di Chubb Assistance.
12. Eventuali costi sostenuti a seguito del rifiuto da parte dell'Assicurato del trasferimento sanitario o del rimpatrio in Italia, pur essendo stato dichiarato idoneo a viaggiare a giudizio di Chubb Assistance (Fit to fly).
13. Qualsiasi trattamento medico per cui l'Assicurato si è recato all'Estero.
14. Qualunque spesa sostenuta successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio.

15. Sinistri che si verificano entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza e/o domicilio dell'Assicurato.
16. La Franchigia per le spese mediche sostenute, tranne nei casi in cui l'Assicurato abbia contribuito ad una riduzione delle spese mediche presentando la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) nell'ambito dell'Unione Europea (incluso l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera).
17. Eventuali Sinistri occorsi durante un viaggio effettuato contro il parere del proprio Medico.
18. Abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.
19. Parto naturale o con taglio cesareo.
20. Interruzione volontaria della gravidanza.
21. Stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio.
22. La pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
23. Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (tra cui a titolo meramente esemplificativo, sport che prevedano l'utilizzo di ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadute).
24. Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: parkour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike downhill, caccia, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, sandboarding, street luge, hockey, slacklining, speleologia, free climbing, alpinismo, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, bob, sci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci, idrosci e wakeboard, rafting, canyoning, canoa fluviale, kitesurf, moto d'acqua, immersioni subacquee con uso di autorespiratore.
25. Nel caso di rientro o trasferimento sanitario sono escluse dalle prestazioni:
 - le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico di Chubb Assistance, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;
 - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
 - tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.

Art. 25) Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipula di più polizze dell'Assicuratore a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Art. 26) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzato, le somme assicurate con le singole garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Art. 27) Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, l'Assicuratore non è tenuto a fornire prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 28) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o chi agisce in sua vece deve:

- darne avviso all'Assicuratore secondo quanto previsto per le singole garanzie come di seguito specificato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile);
- darne avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile);
- mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;

Tutti i termini stabiliti nella presente polizza per la denuncia di un Sinistro e l'invio della relativa documentazione sono vincolanti ai fini della liquidazione del medesimo Sinistro da parte dell'Assicuratore, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate che ne impediscano il rispetto da parte dell'Assicurato.

Sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'impossibilità di entrare in contatto con Chubb Assistance laddove tale contatto sia richiesto dalla presente polizza.

La denuncia, completa di tutta la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro, deve pervenire al seguente indirizzo:

Chubb European Group SE

c/o Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale 20136 Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto (RM).

In caso di richieste riguardanti le modalità di denuncia o lo stato del Sinistro, è possibile inoltre contattare il numero telefonico +39 06.42115657 durante i seguenti orari: Lunedì- Venerdì 9.00-18.00 Sabato 9.00-13.00.

Chubb Assistance è attiva 24 h su 24 h contattando il numero +39 06.42115657 (fax +39 06.4818960).

1. In caso di Sinistro è necessario fornire all'Assicuratore i dati anagrafici dell'Assicurato e il numero di Certificato di Assicurazione.
2. In caso di Assistenza e Spese mediche in viaggio, ai fini della gestione del Sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con Chubb Assistance e riceverne la relativa autorizzazione, senza intraprendere iniziative personali, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Il personale specializzato è a disposizione per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente Chubb Assistance, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con Chubb Assistance. In caso di richiesta di Assistenza in viaggio, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente Chubb Assistance, attiva 24 h su 24 h, ai seguenti recapiti:

☎: +39 06.42115657

☎: + 39 06 4818 960 (FAX)

fornendo:

- tipo di intervento richiesto;
- recapito temporaneo;
- recapito di eventuali familiari/compagni di viaggio dell'Assicurato;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di Ricovero;
- eventuali documenti giustificativi richiesti dall'Assicuratore per poter procedere all'erogazione della prestazione.

L'Assicurato non deve prendere alcuna iniziativa prima di avere contattato Chubb Assistance. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di Assistenza.

3. In caso di Sinistro relativo a Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio, Protezione del bagaglio, Spese Mediche in viaggio, occorre fornire:
 - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge vigente in materia).
4. In caso di Sinistro relativo a Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio, Protezione Bagaglio, Spese mediche occorre fornire all'Assicuratore il luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Art. 29) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro

Denuncia del Sinistro - Rimborso delle Spese di Riprotezione del viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
- documenti di viaggio non utilizzati in originale;
- conferma di prenotazione Ita, in copia;
- titoli di viaggio non utilizzati in originale o conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato, emessa da Ita;
- nuovi documenti di viaggio acquistati ed utilizzati per raggiungere il luogo inizialmente previsto, in originale.

Denuncia del Sinistro - Protezione Bagaglio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
- denuncia, in originale, presentata all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione/prova attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa d'acquisto;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi;
- copia della documentazione del vettore attestante la data e l'ora della manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore di trasporto a cui è stato affidato il bagaglio ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi.

Denuncia del Sinistro - Rimborso delle Spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- documentazione ufficiale da parte del vettore in copia attestante la data e l'ora della tardata riconsegna;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità comprati per emergenza, con la lista dettagliata degli acquisti effettuati, in originale.

Denuncia del Sinistro - Spese mediche in viaggio

In caso di rimborso delle spese sostenute la denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- copia del biglietto aereo di Ita;
- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

Art. 30) Onere della prova

Colui che richiede l'Indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Assicuratore, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Art. 31) Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'Infortunio (o della Malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti del presente Contratto. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che l'Assicuratore comunica all'Assicurato il nome del medico che esso a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 32) Pagamento dell'Indennizzo

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione - ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario -in relazione al Sinistro, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni.

Il pagamento verrà eseguito dall'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e dei suoi eredi e aventi causa, ed avrà piena efficacia liberatoria nei confronti dell'Assicuratore.

A. In caso di Assicurato maggiorenne (18 anni compiuti o più), l'Assicuratore effettuerà il pagamento all'Assicurato stesso.

B. In caso di Assicurato minorenni (18 anni non ancora compiuti) l'Assicuratore effettuerà il pagamento ai genitori o al tutore legale.

Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali

Per gli assicurati Chubb European Group SE

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Contatti

Chubb European Group SE
Rappresentanza generale per l'Italia
Via Fabio Filzi 29
20124 Milano

Tel. 02 27095.1
Fax 02 27095.333
www.chubb.com/it

Informazioni su Chubb

Chubb è il più grande assicuratore di beni immobili e infortuni del mondo quotato in borsa. Con attività in 54 Paesi, Chubb fornisce assicurazioni sulle proprietà e nei confronti dei danni personali e commerciali, contro gli infortuni personali e in termini sanitari integrativi, riassicurazioni e assicurazioni sulla vita a un gruppo diversificato di clienti.

L'azienda si distingue per la vasta offerta di prodotti e servizi, le ampie capacità di distribuzione, l'eccellente forza finanziaria e sottoscrizione, l'elevata competenza nella gestione dei sinistri e operazioni locali a livello globale.

Le compagnie di assicurazione di Chubb sono al servizio di multinazionali e piccole e medie imprese, attraverso l'offerta di servizi e assicurazioni sulla proprietà e sugli incidenti, individui facoltosi e con un patrimonio e risorse molto copiose da proteggere, acquirenti di assicurazioni sulla vita, per gli infortuni, sanitarie integrative, casa, auto e altre coperture speciali, società e gruppi di affinità che forniscono od offrono programmi di assicurazione sugli infortuni e sulla salute e assicurazioni sulla vita a dipendenti e membri e infine assicuratori che gestiscono esposizioni con copertura riassicurativa. Le principali compagnie assicurative operative di Chubb dispongono di valutazioni di solidità finanziaria AA secondo Standard & Poor's e A++ secondo AM Best.

La società madre di Chubb è quotata alla Borsa di New York (NYSE: CB) ed è un membro dell'indice S&P 500.

Chubb. Insured.SM

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896,176,662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it